



ORDINANZA N. 13 DEL 24/10/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA “DI FIORENTINA” IN LOCALITA’ VAL FIORENTINA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORCA DI CADORE.
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN RELAZIONE A FENOMENI DI COLATA DI MATERIALE DETRITICO.

IL SINDACO

PREMESSO che tra i giorni 20 e 21 ottobre 2023 si è verificata una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, dovuta alle piogge che hanno innescato ad una colata di materiale detritico che ha invaso un tratto sulla strada comunale “di Fiorentina” in località “Val Fiorentina” in prossimità del piazzale posto nelle vicinanze della Strada Provinciale n. 251 “Passo Staulanza” in direzione del rifugio “Città di Fiume” e della “Malga Fiorentina” nel territorio comunale di Borca di Cadore;

RISCONTRATO che effettivamente la situazione di pericolo è presente e che la transitabilità di pedoni e mezzi risulta essere preclusa dall'accumulo di materiale presente sulla sede stradale;

RAVVISATA la necessità di provvedere di conseguenza al fine di tutelare la pubblica incolumità di persone e cose;

RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

VISTO l'art.54 del D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 7 comma 1° lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice della Strada, che da facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art.6 comma 4° dello stesso decreto legislativo;

VISTO l'art. 6 commi 4° lettera b) e 5° del citato decreto legislativo, secondo cui il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su strade e parti di strade comunali e vicinali ad uso pubblico, per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n.267/00;

RAVVISTA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;

ORDINA

- la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale della strada comunale “di Fiorentina” in località “Val Fiorentina” in prossimità del piazzale posto nelle vicinanze della Strada Provinciale n.

251 “Passo Staulanza” in direzione del rifugio “Città di Fiume” e della “Malga Fiorentina” nel territorio comunale di Borca di Cadore, come meglio indicato nell’estratto di cartografia allegato al presente provvedimento;

- il personale comunale dell'Area Tecnica-Manutentiva provveda a far posizionare tutta la prevista segnaletica stradale, atta a rendere note e ben visibili le prescrizioni di cui alla presente. Tale segnaletica dovrà essere del tipo conforme e prevista dal D.P.R. 495/1992, al fine di informare gli utenti della strada delle prescrizioni in parola, in particolare apposita segnaletica di preavviso a congrua distanza;

AVVERTE

che il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada, è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza, applicando, a carico di eventuali inadempimenti, le sanzioni previste dalla normativa vigente;

MODALITÀ DI RICORSO

- a norma del D.Lgs n°285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) all'articolo 37 comma 3, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.

- a norma della Legge n°241 del 7 agosto 1990 all'articolo 3 comma 4, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n°1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

- a norma del DPR n°1199 del 24 novembre 1971 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga affissa nel luogo interessato, pubblicata all’Albo comunale on-line di questo ente e divulgata con le modalità e nelle forme previste della legge, nonché trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Polizia Locale della Valle del Boite, alla Soc. Veneto Strade S.p.A. - Direzione distaccata Belluno, alle Regole di San Vito di Cadore, alla Regione Carabinieri Forestale “Veneto” - Stazione di Cortina d’Ampezzo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, al CAI – Sezione di San Vito di Cadore e al Soccorso Alpino di Cortina d’Ampezzo.

IL SINDACOSALA BORTOLO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)